

DECISIONE (UE) 2016/1162 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 30 giugno 2016
sulla comunicazione di informazioni riservate nell'ambito di indagini penali (BCE/2016/19)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23 e 23 bis,

Considerando quanto segue:

- (1) Con l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (MVU), alla Banca centrale europea (BCE) e alle autorità nazionali competenti (ANC) potrebbero pervenire dalle autorità nazionali competenti per le indagini penali richieste di comunicazione di informazioni riservate create o ricevute nell'assolvimento di compiti e responsabilità in materia di vigilanza.
- (2) Ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽²⁾, se, nel corso dell'espletamento dei propri compiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽³⁾, la BCE ha motivo di sospettare la commissione di un illecito penale, essa richiederà all'ANC di riferimento di deferire la questione alle autorità competenti per le indagini e per l'eventuale procedimento penale, in conformità al diritto nazionale.
- (3) Tra le ANC e le autorità nazionali competenti per le indagini penali esiste una cooperazione di lunga data in materia di accesso a informazioni riservate relative a soggetti o gruppi vigilati significativi, nell'accezione di cui all'articolo 2, punti 20 e 21, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), in conformità al diritto nazionale. Le condizioni di tale cooperazione e quelle per la comunicazione di informazioni riservate ad autorità nazionali competenti per le indagini penali sono stabilite in larga misura dal diritto nazionale. Tuttavia, il diritto dell'Unione influisce in una certa misura sulle condizioni alle quali le informazioni riservate in possesso delle autorità competenti nell'ambito dell'MVU, tra cui la BCE, possono essere comunicate, su richiesta, alle autorità nazionali competenti per le indagini penali. Disposizioni del diritto dell'Unione sanciscono, ad esempio, il principio di leale cooperazione, quello di cooperazione in buona fede e l'obbligo di scambio di informazioni con l'SSM, l'obbligo di protezione dei dati personali e l'obbligo del segreto professionale.
- (4) Oltre a trovare applicazione alla comunicazione di informazioni riservate concernenti i compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ivi incluse informazioni in possesso di un'ANC che presti assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti della BCE ai sensi del citato regolamento, tali condizioni possono applicarsi in linea di principio alla comunicazione di informazioni riservate concernenti la politica monetaria e altri compiti connessi al SEBC o all'Eurosistema.
- (5) La BCE dovrebbe adempiere al proprio obbligo di segreto professionale e al proprio dovere di salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza. Inoltre, la BCE dovrebbe continuare ad agire a tutela dell'interesse pubblico e di determinati interessi privati, anche astenendosi dal comunicare documenti o informazioni ove la comunicazione sia suscettibile di ledere tali interessi. Tuttavia, tali doveri non dovrebbero comportare per la BCE un divieto assoluto di comunicare informazioni riservate coperte dall'obbligo di segreto professionale ad autorità nazionali competenti per le indagini penali.

⁽¹⁾ GUL 80, del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

